



### IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 14 del mese di settembre 2015 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** - Presidente

**Prof. Avv. Fabio Iudica** - Componente

**Avv. Paolo Clarizia** - Componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Sig. **Roberto Bollino** (tessera FISE 000115/C)

#### PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione e deferimento a giudizio depositato in data 5/06/15, con allegata produzione documentale, il Sig. Bollino veniva deferito a giudizio dalla Procura Federale per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 2, lett. *a*) e 8 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora in poi, per brevità, Reg. Giustizia);
- in particolare, l'azione disciplinare originante il presente giudizio prende le mosse dall'esposto presentato in data 9/02/15 dal Sig. Angelo Bollino, fratello dell'incolpato, nel quale si contestano comportamenti offensivi, vessatori e violenti perpetrati ai suoi danni dal fratello, ivi compresa una colluttazione insorta tra i due;
- visto l'art. 47, comma 1, Reg. Giustizia il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data del 14 settembre 2015, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- in data 10 settembre 2015 l'incolpato inoltrava istanza *ex art.* 12 Reg. Giustizia per l'applicazione di una sanzione alternativa consistente nella tenuta a titolo gratuito di n. 5



Federazione Italiana Sport Equestri

---

*stages* a favore dei tesserati e presso le strutture della “*Società ippica Astense*”, resasi all’uopo disponibile;

- all’udienza del 14 settembre 2015 sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Angelo Martucci, e parte incolpata in persona dell’Avv. Silvio Simonazzi, i quali, dopo ampia discussione, hanno convenuto ai sensi dell’art. 46 Reg. Giustizia l’applicazione della sanzione del richiamo scritto e della predetta misura alternativa;

**RILEVATO CHE**

- in data 2 ottobre 2015 la Procura Generale dello Sport rilasciava nulla osta all’applicazione della sanzione *ex art. 46 Reg. Giustizia* in premessa indicata;

**TENUTO CONTO**

- che la misura alternativa proposta dall’istante è conforme ai fini istituzionali della Federazione di cui all’art. 2 dello Statuto FISE;

- che la qualificazione dei fatti operata dalle parti può ritenersi corretta;

- che la sanzione oggetto di accordo appare congrua e adeguata alla fattispecie oggetto d’esame;

- che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 46, comma 5, Reg. Giustizia;

**APPLICA**

ai sensi dell’art. 46, comma 3, Reg. Giustizia al Sig. Roberto Bollino, in epigrafe generalizzato, la sanzione del **richiamo scritto** e la misura alternativa consistente nella **tenuta a titolo gratuito di n. 5 stages a favore dei tesserati e presso le strutture della “Società ippica Astense”, sita in Asti (14100), via Garbiglia, n. 12**, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all’Ufficio del Procuratore Federale e al Sig. Bollino, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione, nonché di dare immediata comunicazione della presente decisione al Comitato Regionale FISE della Liguria affinché ne curi l’esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 13 Reg. Giustizia.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 5 ottobre 2015.

**PRESIDENTE:** *f.to* Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

**CONSIGLIERE:** *f.to* Prof. Avv. Fabio Iudica

**CONSIGLIERE RELATORE:** *f.to* Avv. Paolo Clarizia